

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 397 DEL 23/12/2016

OGGETTO: RICOGNIZIONE SERVIZI AFFIDATI DIRETTAMENTE AD INFOCAMERE, SOCIETA' IN HOUSE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, IN VIRTU' DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON ESSA PER IL PERIODO 2014-2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e il D.Lgs. n. 23 del 15.02.2010;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate la Delibera n. 101/2014 con la quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Premesso che:

- la Camera di Commercio di Lucca ha stipulato in data 3/06/2014 una convenzione per la gestione in house di una serie di servizi da parte della società del sistema camerale InfoCamere sspa;

Considerata la tipologia in house del suddetto affidamento e in particolare:

- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 8756 del 15 giugno 2002, nella quale si consente l'affidamento diretto di un servizio a favore di una persona giuridica distinta, senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica prescritte dalle norme nazionali e comunitarie, qualora l'ente pubblico eserciti su tale persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la persona giuridica realizzi la parte più importante della propria attività con gli enti che la controllano;
- l'art. 13 del D.L. 223 del 4 luglio 2006, che disciplina il sistema di affidamento in house già disciplinato dalla normativa comunitaria e che prevede, al fine di evitare pericolose alterazioni e distorsioni della concorrenza, che le società a capitale pubblico possano operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti, che non possano svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati né in affidamento diretto né con gara, che non possano partecipare ad altre società o enti, che debbano avere un oggetto sociale esclusivo e infine, che non possano operare in violazione delle regole suddette a pena di nullità dei contratti;

- la giurisprudenza nazionale e comunitaria che legittima l'affidamento diretto di un servizio pubblico ad una società, nel caso in cui la totalità del capitale sociale sia di proprietà di enti pubblici – si veda la sentenza del Consiglio di Stato n. 591/2009;
- il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, che all'art. 4, comma 8 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house (...);

Considerato inoltre che:

- il DLgs. 50/201, che all'art. 5 recepisce i presupposti legittimanti definiti dall'articolo 12 della direttiva 24/2014/UE;
- le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 192 del D.Lgs.50/2016 per gli affidamenti in house;
- il Comunicato del presidente ANAC del 3 agosto 2016, nel quale a proposito del costituendo Albo Nazionale delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house previste dal comma 1 dell'art. 192 del D. lgs. 50/2016 a seguito di specifici quesiti, si risponde che nelle more, tenuto conto dell'efficacia non costitutiva, ma meramente dichiarativa dell'iscrizione (...), l'affidamento diretto alle società in house può essere effettuato (...)dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori nel rispetto della normativa richiamata al precedente capoverso, a prescindere dall'inoltro della domanda di iscrizione;

Preso dunque atto:

- della nota trasmessa in data 19 ottobre 2016 agli atti dell'Ente nella quale il Direttore Generale di InfoCamere scpa ha formalmente scritto che le attività di InfoCamere sono effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dai soci, secondo le previsioni dello Statuto e del Regolamento Consortile delle Società, in misura superiore alla soglia dell'80% indicata dall'articolo 5 primo comma del Decreto Legislativo 50/2016;
- che quindi InfoCamere Scpa. è una società consortile interamente partecipata dalle Camere di Commercio, che svolge la propria attività all'interno del sistema camerale a solo beneficio dei soci con espresso divieto statutario di partecipazione di soci privati;
- che le Camere di Commercio socie svolgono su tale società consortile un controllo congiunto analogo a quello svolto sui loro servizi e richiamato a tal proposito il DLgs. 50/2016, art. 5, comma 5;
- che sussistono quindi i requisiti per l'affidamento in house;

Ritenuto quindi:

- di procedere ad una ricognizione dei servizi resi da InfoCamere scpa alla Camera di Commercio di Lucca in coerenza sia con la partecipazione consortile, sia della convenzione a suo tempo sottoscritta circa i servizi consortili facoltativi;
- che quest'ultimi risultano coerenti con l'ordinario svolgimento dei compiti e delle funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché delle funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese; che inoltre i suddetti servizi sono finalizzati alla migliore gestione amministrativa, contabile e del personale anche ai fini della governance generale del sistema camerale nazionale e alla trattazione, alla elaborazione ed erogazione in tempi reale di atti, documenti e informazioni, che per disposto normativo o per procedure di controllo e verifica siano oggetto di pubblicità legale o pubblicità notizia, o che, comunque scaturiscano da registri, albi. Ruoli, elenchi, e repertori tenuti dalla Camera di Commercio;
- che i suddetti servizi rispondono funzionalmente all'architettura informatica – informativa del sistema camerale sia per garantire omogeneità dei servizi resi all'utenza, sia per garantire uniformità alla lettura, all'interpretazione di dati interni al fine di facilitare la governance generale del sistema camerale;
- di confermare l'impiego dei servizi facoltativi ad oggi attivi poiché consentono la gestione dell'intero iter istruttorio, il continuo aggiornamento, la costante implementazione e l'uniformità di consultazione, nonché l'estrazione, l'elaborazione di dati, di statistiche contribuendo al raggiungimento di un livello ottimale di efficienza funzionale e organizzativa;

Verificato che:

- ad oggi sono attivi i servizi – allegato A) parte integrante e contestuale del presente atto – compresi quali prestazioni rese in coerenza al contributo consortile versato dalla Camera di Commercio di Lucca ad InfoCamere per un costo storico di € 35000,00 circa annui – liquidato anno 2015 pari ad € 16254,00;
- ad oggi i servizi facoltativi – allegato B) – attivati quali prestazioni rese in conseguenza della sottoscrizione della convenzione di cui sopra hanno un costo storico pari ad € 245000,00 circa;

DETERMINA

1.-che gli allegati A) e B) - parti integranti e contestuali del presente atto - rappresentano ad oggi l'insieme dei servizi consortili resi da InfoCamere scpa alla Camera di Commercio di Lucca;

2. di confermare i servizi facoltativi attivi prestati da InfoCamere scpa ai sensi della Convenzione sottoscritta come descritti nell'All. B) – parte integrante e contestuale del presente atto;

3. di autorizzare i Dirigenti ad attivare i servizi ritenuti necessari di cui all'allegato A) come

descritti nell'allegato B) della suddetta convenzione conservata agli atti della Camera di Commercio in coerenza con le motivazioni del presente atto e fino al termine di scadenza della convenzione in parola.

IL SEGRETARIO GENERALE
CAMISI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente